SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. **140**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3 del 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Art. 2.

Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5 del presente decreto.

2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Art. 3.

Modalità ed esercizio delle funzioni e organizzazione

1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria).

2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina con le modalità indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alle Aziende sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale viene inquadrato – nel Servizio sanitario locale e con atti dell'Amministrazione regionale - nelle categorie e nei profili individuati da apposite tabelle redatte, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa dell'Amministrazione statale competente e dell'Amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e della relativa tabella di cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti; sono, altresì, considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di 3 anni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali della regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi.

3. In fase di prima applicazione al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali nel cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

4. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell'allegata Tabella A.

5. Con apposite convenzioni da stipulare entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e il direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

Art. 5.

Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali e concessione in uso dei beni immobili

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie locali - ove sono ubicati gli Istituti penitenziari e i Servizi minorili di riferimento – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5.

2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.

3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 6.

Trasferimento risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite della regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Tabella A

(prevista dall'articolo 4, comma 4)

NUMERO DELLE UNITA' DA TRASFERIRE PER CIASCUN PROFILO E TIPO DI RAPPORTO
DATI AL 31/01/2010

PERSONALE DI RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN SERVIZIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE				
	DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRA	CAPOSALA B3	INFERMIERE PROFESSIONALE B2	INFERMIERE GENERICO B1	ASSISTENTE TECNICO LABORATORIO ANALISI B3
C. C. ALGHERO	0	1	1	0	0
C. C. CAGLIARI	0	3	1	0	0
C. C. IGLESIAS	0	1	0	0	0
C. R. IS ARENAS	0	2	0	0	0
C. C. NUORO	0	1	1	0	0
C. C. ORISTANO	0	0	0	0	0
C. C. SASSARI	0	5	0	0	0
C. R. MAMONE	0	0	0	0	0
C. C. TEMPIO	0	0	0	0	0
C. C. MACOMER	0	1	0	0	0
C. C. LANUSEI	0	1	0	0	0
C. R. ISILI	0	0	1	0	0
ISTITUTO PER MINORI QUARTUCCIU					
C.P.A. CAGLIARI					
C.P.A. SASSARI					
TOTALE UNITA'	0	15	4	0	0
RAPPORTO DI LAVORO	Dirigente Penitenziario. Legge n.154/05 e D. Lgs.n. 63/06. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	C.C.N.L. Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	C.C.N.L. Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	C.C.N.L. Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	C.C.N.L. Comparto Ministeri. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

TOTALE PERSONALE DI RUOLO	19

	QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE			
	MEDICO INCARICATO	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	MEDICO S I A S	MEDICO SPECIALISTA
C. C. ALGHERO	0	2	5	7
C. C. CAGLIARI	2	1	12	19
C. C. IGLESIAS	0	1	4	4
C. R. IS ARENAS	0	1	5	6
C. C. NUORO	0	1	6	5
C. C. ORISTANO	1	0	3	4
C. C. SASSARI	0	2	7	14
C. R. MAMONE	1	0	6	4
C. C. TEMPIO	0	1	3	2
C. C. MACOMER	0	1	3	3
C. C. LANUSEI	1	0	3	4
C. R. ISILI	0	1	4	4
ISTITUTO PER MINORI QUARTUCCIU	0	1	0	1
C.P.A. CAGLIARI	0	0	0	0
C.P.A. SASSARI	0	0	0	0
TOTALE UNITA'	5	12	61	77
RAPPORTO DI LAVORO	Legge n. 740/70 art. 1. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	Legge n. 740/70 art. 50.	Legge n. 740/70 art. 51. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 52. Rapporto di lavoro a convenzione

TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO	155

	QUALIFICA DIRIGENZIALE O FIGURA PROFESSIONALE				
	INFERMIERE	AUSILIARIO SOCIO-SANITARIO	PERSONALE TECNICO PARASANITARIO	PUERICULTRICE	PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA FISICO-DOSIMETRICA
C. C. ALGHERO	2	0	0	0	0
C. C. CAGLIARI	33	0	7	0	0
C. C. IGLESIAS	0	0	0	0	0
C. R. IS ARENAS	4	0	0	0	0
C. C. NUORO	4	2	0	0	0
C. C. ORISTANO	3	0	0	0	0
C. C. SASSARI	6	0	0	0	0
C. R. MAMONE	3	0	0	0	0
C. C. TEMPIO	2	0	0	0	0
C. C. MACOMER	3	0	0	0	0
C. C. LANUSEI	1	0	0	0	0
C. R. ISILI	3	0	0	0	0
ISTITUTO PER MINORI QUARTUCCIU	2	0	0	0	0
C.P.A. CAGLIARI	0	0	0	0	0
C.P.A. SASSARI	0	0	0	0	0
TOTALE UNITA'	66	2	7	0	0
RAPPORTO DI LAVORO	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione	Legge n. 740/70 art. 53. Rapporto di lavoro a convenzione

TOTALE PERSONALE NON DI RUOLO	• 75

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948, ha approvato lo Statuto speciale per la Sardegna.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera *c)*:

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia

minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera *c)*, destinate alla sanità penitenziaria.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (reca «modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948, è il seguente:

«Art. 56 — Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo».

— Il testo del comma 283 dell'art. 2 della citata legge, n. 244 del 2007, è riportata nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stai di tossicodipendenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255.

Il testo dei commi 6 e 6-*bis* dell'art. 96 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica è il seguente:

«6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.».

«6-*bis*. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale. ».

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182. Il testo dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo è il seguente:

«Art. 24 *(Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale)*. — 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.».

Note all'art. 3:

— Si riportano gli allegati A e C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008:

«Allegato A: Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Premessa.

— Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria», all'art. 1 stabilisce che:

i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

L' art. 2 definisce il quadro di riferimento per le azioni da porre in essere, stabilendo che:

1. Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.

2. L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

3. Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda sanitaria.

L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.

In particolare, il servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimenti penali:

azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;

informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso nell'istituto penale, durante il periodo di esecuzione della pena e all'atto della immissione in libertà;

interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;

l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità;

l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», all'art. 1 stabilisce che:

1.Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

Per realizzare quanto previsto, occorre definire principi di riferimento, individuare obiettivi di salute, delineare le azioni programmatiche necessarie e gli interventi prioritari, programmare adeguati modelli organizzativi, prevedere modalità di verifica dei risultati.

Nel presente documento, laddove non altrimenti specificato, con la dizione Istituti di Pena si intendono comprese tutte le seguenti strutture: Istituti di Pena per Adulti, Istituti di pena per Minorenni, Centri di Prima Accoglienza, Comunità ministeriali terapeutiche ed educative che ospitano minorenni sottoposti a provvedimenti penali, denominate, per semplificare, con il solo termine «comunità».

Principi di riferimento.

Riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi ed degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

Necessità di una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la esigenza di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, degli istituti di pena per minori, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità e dei Centri clinici.

Gli interventi a tutela della salute sono strettamente complementari con gli interventi mirati al recupero sociale del reo, attraverso azioni e programmi condotti con il concorso di tutte le istituzioni interessate, delle cooperative sociali e delle associazioni di volontariato; l'efficacia di tali interventi integrati è favorita dalla partecipazione diretta dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, e ai percorsi di preparazione all'uscita.

Gli Istituti penitenziari, gli istituti di pena per minori e i centri di Prima Accoglienza, le Comunità e i Centri clinici devono garantire, compatibilmente con le misure di sicurezza, condizioni ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona: evitare il sovraffollamento, rispettare i valori religiosi e culturali, ecc.

La continuità terapeutica costituisce principio fondante per l'efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà.

Obiettivi di salute e Livelli essenziali di assistenza.

In accordo con il Piano sanitario nazionale sono, di seguito, indicati i principali obiettivi di salute che devono essere perseguiti, tenuto conto della specificità della condizione di reclusione e di privazione della libertà, attraverso l'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo, concorrono alla tutela della salute della popolazione ristretta negli istituti di pena:

promozione della salute, anche all'interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria, mirata all'assunzione di responsabilità attiva nei confronti della propria salute;

promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in considerazione delle esigenze detentive e limitative della libertà;

prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target differenziati di popolazione, in rapporto all'età, al genere e alle caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla popolazione degli immigrati;

promozione dello sviluppo psicofisico dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimento penale;

riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l' individuazione dei fattori di rischio.

Per perseguire gli obiettivi di salute sopra elencati, occorre:

1. definire modalità organizzative e di funzionamento del servizio sanitario presso ciascun istituto di pena, prevedendo modelli differenziati in rapporto alla tipologia dell'istituto, ma integrati nella rete dei servizi sanitari regionali per garantire continuità assistenziale anche in termini di equità e qualità;

2. disporre di conoscenze epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti;

3. conoscere le condizioni e i fattori di rischio specifici che sono causa o concausa delle manifestazioni patologiche;

4. attivare un sistema informativo alimentato da cartelle cliniche informatizzate.

5. porre attenzione specifica alle patologie che comportano interventi a lungo termine di presa in carico della persona, con caratteristiche di elevata intensità e/o complessità assistenziale (ad es. tossicodipendenza e patologie correlate, HIV, malattie mentali), con il concorso di più figure professionali, sanitarie e sociali (in caso di pene alternative o di scarcerazione e di misure proprie del settore minorile);

6. attivare sistemi di valutazione della qualità, riferita soprattutto all'appropriatezza degli interventi (corretto uso di farmaci, approcci diagnostico terapeutici e riabilitativi basati su prove di efficacia);

7. attivare programmi di formazione continua, con particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale e alle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale, sia dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, che del personale della polizia penitenziaria e socio-educativo;

8. attivare modalità di coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della Giustizia minorile, che garantiscano la concertazione e la verifica dei programmi di intervento, con particolare attenzione alle sinergie necessarie tra l'Area Sanitaria (di competenza del *SSN)* e le Aree del Trattamento e della Sicurezza (di competenza delle Amministrazioni Penitenziarie).

Le azioni programmatiche e gli interventi prioritari.

Organizzare le conoscenze epidemiologiche.

Le Regioni attivano una rilevazione sistematica sullo stato di salute in tutti gli istituti di pena del territorio regionale di riferimento e forniscono dati sulla prevalenza e l'incidenza degli stati patologici, descrivendo, altresì, condizioni e fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza o ne ostacolano la cura.

Onde disporre di una elaborazione nazionale dei dati rilevati dalle Regioni, viene istituito il Sistema Informativo Nazionale sulla salute dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute.

Le funzioni principali del sistema informativo nazionale possono sintetizzarsi nelle seguenti:

monitoraggio dell'attività dei servizi sanitari, analisi del volume di prestazioni e dei pattern di trattamento e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza;

supporto alle attività gestionali dei servizi sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;

supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità.

Promozione della salute.

Anche sulla base delle conoscenze epidemiologiche e delle condizioni di rischio, occorre attivare interventi «educativi» e di responsabilizzazione dei detenuti, degli internati e dei minori sottoposti a procedimento penale nei confronti della propria salute, mirati a contrastare:

la sedentarietà;

l'alimentazione scorretta;

l'uso inadeguato di alcol;

l'abitudine al fumo.

L'efficacia di tali interventi è fortemente influenzata dal coinvolgimento diretto e dalla responsabilizzazione dei detenuti, tramite l'attivazione di gruppi di discussione e gruppi di auto mutuo aiuto.

Garantire la salubrità degli ambienti di vita e l'igiene degli alimenti.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie, attraverso visite ispettive periodiche, procedono, per ciascuno Istituto penale di competenza territoriale, ad una verifica, tramite sistemi standardizzati di rilevazione, dei:

requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi compresi gli alloggi della Polizia penitenziaria; stato delle strutture edilizie, in rapporto alle tipologie edilizie ed agli standard abitativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 (Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario) e dalle normative regionali vigenti in materia di strutture residenziali per adolescenti;

requisiti di igienicità degli alimenti.

È responsabile dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile provvedere, con appropriata programmazione, al mantenimento degli standard igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.

Organizzare gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale.

Le Aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono ubicati uno o più Istituti di pena:

assicurano il soddisfacimento dei bisogni di salute e della domanda di cura dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, privilegiando prioritariamente interventi mirati a prevenire l'insorgenza o il peggioramento degli stati patologici, con particolare riferimento a quelli maggiormente diffusi nelle comunità cosiddette confinate (quali ad es. i disturbi dell'alimentazione e le malattie infettive);

organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la tempestività degli interventi, la continuità assistenziale, l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni, la verifica dei risultati, anche attraverso apposite linee guida.

Particolare attenzione programmatica va rivolta agli interventi nelle seguenti aree:

1. la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi;

2. le prestazioni specialistiche;

3. le risposte alle urgenze;

4. le patologie infettive;

5. prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche;

6. prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale;

7. la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole;

8. la tutela della salute delle persone immigrate.

La medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi

I presidi sanitari, presenti in ogni istituto penale, garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina generale individuate dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), assicurando l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche necessarie, compresi i farmaci di fascia C, in presenza di specifica indicazione terapeutica; in particolare, attuano i seguenti interventi:

valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se del caso, in più momenti temporali e per congrui periodi di osservazione; i dati rilevati sono raccolti nella cartella clinica; tale valutazione è fatta dal medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso;

adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà, ed esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo;

messa a punto di risposte appropriate per i quadri clinici riscontrati, con valutazione periodica in ordine all'efficacia degli interventi, sempre in collaborazione con gli specialisti coinvolti;

visite a richiesta dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, il più tempestivamente possibile, compatibilmente con le misure di sicurezza dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile;

attuazione di programmi di diagnosi precoce delle principali malattie a carattere cronico degenerativo, sui quali deve essere promosso il coinvolgimento della Direzione degli Istituti Penali e dei servizi della Giustizia minorile, nonché la partecipazione dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

accertamento della situazione vaccinale, specie riguardo ai soggetti immigrati, con riferimento al quadro delle vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese, ed esecuzione, se del caso, delle vaccinazioni, ritenute necessarie;

promozione e sviluppo della cultura della prevenzione sanitaria, anche in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie;

raccolta di tutte le informazioni sanitarie relative a ciascun soggetto, onde assicurare una appropriata presa in carico in altri istituti o al ritorno in libertà;

adesione a programmi finalizzati a garantire l'appropriatezza delle prestazioni.

I presidi devono, inoltre, garantire le prestazioni di certificazione in uso nel Servizio sanitario nazionale e le certificazioni specifiche in ambito penitenziario.

Le patologie infettive.

Le succitate prestazioni devono essere garantite nei presidi penitenziari ed anche in tutte le strutture del circuito della Giustizia minorile.

Le prestazioni specialistiche.

L'Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro specialista, da erogarsi all'interno dell'istituto di pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri.

Gli obiettivi di riferimento sono:

uniformare in tutti gli Istituti di pena gli standard di assistenza specialistica;

garantire interventi tempestivi, in rapporto alle esigenze di salute;

integrare le singole e specifiche competenze nell'ambito di una visione globale del paziente detenuto;

attuare, attraverso azioni concertate tra i presidi sanitari degli istituti di pena e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie, specifici programmi mirati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento degli stati patologici responsabili di un maggior rischio di disabilità.

Le risposte alle urgenze.

La popolazione detenuta e quella minorenne sottoposta a provvedimento penale, per l'eterogeneità e per l'alta prevalenza di stati morbosi, nonché per la peculiarità del contesto che non consente l'accesso spontaneo alle strutture di soccorso, necessita che gli interventi urgenti vengano assicurati sia all'interno (qualora l'istituto sia dotato di un centro clinico attrezzato, o qualora erogabili dal medico di guardia), sia nelle strutture ospedaliere di riferimento territoriale.

Sulla base di tale considerazione è necessario:

garantire la possibilità di un pronto intervento nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza;

predisporre adeguate attrezzature e modalità di intervento tali da consentire, laddove possibile, la gestione delle urgenze senza dover ricorrere a luoghi esterni di cura.

Le patologie infettive.

L'analisi delle patologie infettive più frequentemente segnalate negli istituti di pena indica che la prevalenza massima di infezioni è determinata dalle epatopatie C - correlate e dall'infezione HIV, entrambe in diversi stadi di evoluzione. Inoltre, altri stati morbosi segnalati di frequente in carcere sono la scabbia, le dermatofitosi, la pediculosi e la tubercolosi.

Alcune patologie (HIV, epatopatie, ecc.) sono prevalentemente acquisite prima dell'ingresso nell'istituto penale, anche se casi di trasmissione possono verificarsi durante la reclusione attraverso rapporti sessuali, procedure di tatuaggio, scambio di siringhe e oggetti taglienti ecc.

Altre patologie (scabbia, pediculosi, ecc.) sono prevalentemente acquisite per trasmissione persona-persona a seguito dell'ingresso di un soggetto infestato.

Per tali scopi, le principali azioni da promuovere, sono:

attuare una efficace informazione per i detenuti, per i minorenni sottoposti a provvedimenti penali e per il personale (con particolare riferimento agli addetti alla preparazione e distribuzione dei cibi) sulle infezioni/malattie infettive, ai fine di ridurre comportamenti a rischio, anche attraverso l'adozione di modelli di intervento psico-sociale e comportamentale;

effettuare la valutazione anamnestico clinica dei detenuti adulti e di minorenni sottoposti a misura limitativa della libertà, all'ingresso e prima dell'immissione nelle sezioni di pena, associata all'offerta di esami diagnostici per le principali patologie infettive;

sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle infezioni/malattie infettive clinicamente evidenti, con una dettagliata guida delle misure di barriera e delle procedure di isolamento;

sperimentare programmi di immunizzazione primaria (ad esempio epatite A e epatite *B)* e di terapie preventive per soggetti già infetti (ad esempio per la tubercolosi), anche attraverso una valutazione costo-efficacia.

Prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche.

I tossicodipendenti e gli assuntori di sostanze stupefacenti, secondo i dati del Ministero della Giustizia, costituiscono circa il 30% dei detenuti adulti presenti nelle carceri italiane. Per quanto riguarda i minorenni detenuti, il dato fornito è pari a circa il 15%. Dati osservazionali provenienti dai Servizi specialistici per le tossicodipendenze (Ser.T.) testimoniano come queste percentuali siano livellate su valori significativamente più elevati.

Pertanto questa problematica potrebbe coinvolgere fino al 60-70% della popolazione detenuta, sebbene ancora non esistano dati clinico-specialistici certificati. Inoltre, non è da dimenticare come l'alcol (vino) distribuito nelle carceri per adulti, in quanto alimento non proibito, ma solo a distribuzione controllata, possa rappresentare un serio problema che si innesta sul terreno delle dipendenze e/o come problema a se stante. Inoltre, accanto a questo quadro è necessario considerare anche tutte le forme di «patologie da dipendenza senza sostanza» quali il doping, il gambling, ecc.

L'assistenza ai soggetti tossicodipendenti è garantita dal Ser.T. dell'Azienda Sanitaria, competente per territorio, che stabilisce rapporti di interazione clinica, sia all'interno dell'istituto penale che nel territorio, con la rete dei servizi sanitari e sociali che sono coinvolti nel trattamento e nel recupero dei tossicodipendenti. La presa in carico del

tossicodipendente prevede l'attuazione delle misure preventive, diagnostiche e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto clinico che quello della sfera psicologica.

I programmi di intervento devono garantire la salute complessiva del paziente all'interno delle strutture carcerarie; ciò comporta la ridefinizione del modello assistenziale, in un'ottica di presa in carico della persona nella sua globalità, che concili le strategie più tipicamente terapeutiche con quelle preventive, ivi compresa la riduzione del danno e la gestione clinica delle patologie associate o secondarie, in stretta connessione con gli Enti Ausiliari.

Per tali scopi, è necessario prevedere:

la formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione dei bisogni di salute, in particolare tramite la raccolta di dati attendibili sulle reali dimensioni della popolazione alcol-tossicodipendente detenuta e di quella minorile sottoposta a provvedimento penale, ottenuti con metodologie scientificamente accreditate, sul «turnover» della popolazione alcol-tossicodipendente detenuta, sull'incidenza delle patologie correlate all'uso di sostanze (patologie psichiatriche, malattie infettive), sullo stato dei presidi per l'assistenza ai soggetti alcol-tossicodipendenti presenti negli istituti di pena, compreso il personale ivi operante;

la sistematica segnalazione al Ser.T., da parte dei sanitari addetti alle visite dei nuovi giunti, dei possibili nuovi utenti o soggetti con diagnosi anche solo sospetta;

l'immediata presa in carico dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, da parte del Ser.T. è la garanzia della necessaria continuità assistenziale;

l' implementazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione del rischio di patologie correlate all'uso di droghe;

la richiesta ed effettuazione di indagini chimico-cliniche ritenute necessarie;

la effettuazione di ogni eventuale intervento specialistico necessario per l'approfondimento diagnostico e terapeutico;

la predisposizione o la prosecuzione di programmi terapeutici personalizzati, sulla base di una accurata diagnosi multidisciplinare deibisogni del soggetto;

la definizione di specifici protocolli operativi per istituti e sezioni a custodia attenuata quali strutture sanitarie complesse sede di progettazione regionale terapeutica di riabilitazione;

la definizione di procedure per l'invio dei soggetti, qualora indicato e compatibilmente con le caratteristiche dei singoli, a sezioni od istituti «a custodia attenuata», idonei per settings terapeutici più efficaci, con la previsione di precisi meccanismi per facilitare l'accesso ai colloqui e/o visite del detenuto da parte degli operatori;

la definizione di protocolli operativi per la gestione degli interventi predisposti nell'ambito delle misure alternative, sia che riguardino l'affidamento ad un servizio di cura, ivi comprese le Comunità Terapeutiche, sia nel caso degli arresti domiciliati; analoghi protocolli vanno previsti per il trattamento dei minori sottoposti a provvedimenti penali presso le comunità terapeutiche, nei tempi previsti dal provvedimento di esecuzione;

la realizzazione di iniziative permanenti di formazione che coinvolgano congiuntamente sia gli operatori delle Aziende sanitarie, che quelli della Giustizia.

Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale.

Secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che riporta varie ricerche internazionali, circa la metà dei soggetti detenuti è affetta da un qualche disturbo di personalità, mentre un decimo soffre di serie patologie mentali, quali psicosi e depressione grave. Quasi tutti i detenuti e i minori entrati nel circuito penale presentano episodi di umore depresso. Ed è, altresì, noto un tasso di suicidi e di tentativi di suicidio fra i detenuti più elevato rispetto alla popolazione generale. Si consideri, infine, la consistente prevalenza di comorbilità per disturbi psichici nei detenuti tossicodipendenti.

In assenza di dati epidemiologici sistematici, la prevalenza di disturbi mentali negli istituti di pena italiani è stimata intorno al 16%. Nella maggior parte dei casi il disturbo mentale sopravviene nel corso della misura detentiva. Un numero limitato di soggetti già affetti da malattia mentale, autori di reato, entrano nel circuito penitenziario in quanto prosciolti ed internati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), in misura di sicurezza detentiva.

Un tale quadro giustifica pienamente un programma sistematico di interventi che affronti con risposte adeguate la complessità del fenomeno, mettendo in atto le seguenti azioni.

Attivare un sistema di sorveglianza epidemiologica, attraverso l'osservazione dei nuovi giunti e la valutazione periodica delle condizioni di rischio.

Attivare interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali, con particolare attenzione ai soggetti minorenni.

Curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti, ivi compreso il personale penitenziario, secondo moduli che tengano conto delle specificità del contesto in cui si opera.

Garantire ai soggetti malati tutte le possibilità di cura e riabilitazione fornite dai servizi del territorio, attraverso la presa in carico con progetti individualizzati, sia all'interno dell'istituto di pena che all'esterno, nel caso di pazienti che fruiscono di misure trattamentali all'esterno ovvero in esecuzione penale esterna. Il Servizio di salute mentale, responsabile degli interventi all'interno di un dato istituto di pena, stabilisce ogni opportuno contatto col Servizio del territorio di residenza delle persone con patologia mentale, ai fini della continuità della presa in carico al ritorno in libertà.

Garantire presso ogni istituto penale per i minori, centro di prima accoglienza e comunità, in presenza di soggetti con disturbi mentali, appropriati interventi psichiatrici, psicologici, psicoterapeutici.

Favorire fra i detenuti e i minorenni sottoposti a provvedimento penale, la nascita e lo sviluppo di gruppi di auto sostegno.

Attivare specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio.

Favorire e implementare la cooperazione tra area sanitaria e area trattamentale, in modo che gli obiettivi trattamentali propri dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione minorile si possano coniugare con quelli della tutela e della promozione della salute mentale, attraverso gli interventi più adeguati, sia a tutela della salute della persona, sia a tutela della sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata già al primo ingresso, tramite il servizio nuovi giunti, e perseguita in tutto il periodo di permanenza nell'istituto di pena. Per tale scopo vanno definiti protocolli e modalità di collaborazione tra gli operatori dei servizi di salute mentale e gli operatori del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile. In particolare, tale prassi deve essere fortemente incentivata negli istituti di pena per minori, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, anche al fine di fornire all'Autorità Giudiziaria, attraverso la valutazione della personalità del minorenne (ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988), tutti gli elementi necessari ad adottare la misura penale più idonea al trattamento e al recupero del minore autore di reato, individuando le comunità terapeutiche idonee al collocamento dei minori in misura cautelare e non cautelare.

La tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a provvedimenti penali e la loro prole.

Pur costituendo una netta minoranza rispetto alla popolazione maschile, alle detenute si riconoscono specifiche e particolari esigenze legate ad una situazione sanitaria preoccupante, sia come area di provenienza (il disagio sociale si accompagna spesso ad un disagio psichico, tossicodipendenza e elevata prevalenza di malattie virali croniche), sia come peggioramento dovuto alla detenzione. Anche per quanto riguarda l'Amministrazione della Giustizia Minorile, pure essendo prevalente la componente dell'utenza maschile, le minorenni sottoposte a provvedimento penale, nonché l'eventuale prole, che transitano nelle apposite sezioni degli istituti di pena per i Minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità, necessitano di cure ed attenzioni da definire attraverso programmi mirati tra le strutture minorili e le aziende sanitarie territorialmente competenti.

La reclusione o la limitazione della libertà delle gestanti possono rendere la gravidanza e l'evento nascita particolarmente problematici per l'assetto psichico della donna, con potenziali ripercussioni sulla salute psicofisica del neonato. Si tratta di un problema sociale ancor prima che sanitario al quale solo alcune Regioni e Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria hanno dato una risposta con la realizzazione di strutture di accoglienza attente non solo alle esigenze della sicurezza ma anche agli aspetti psico-emotivi della nascita, che accolgono gestanti puerpere e bambini fino ai tre anni di età.

Il decreto legislativo n. 230/99 ha previsto quindi prioritari, specifici obiettivi ed azioni relativi al settore materno-infantile da attuarsi ovviamente attraverso i relativi Dipartimenti delle Aziende Sanitarie nel territorio su cui insistono strutture detentive per donne.

Tra le azioni programmatiche, si ricordano in particolare:

il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse con particolare riguardo ai controlli di carattere ostetrico-ginecologico;

gli interventi di prevenzione e di profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell'apparato genitale femminile;

corsi di informazione sulla salute per le detenute e le minorenni sottoposte a provvedimento penale e di formazione per il personale dedicato, che forniscano anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla Azienda sanitaria al momento della dismissione dal carcere o dalle comunità (consultori, punti nascita, ambulatori ecc.);

potenziamento delle attività di preparazione al parto svolte dai Consultori familiari;

espletamento del parto in ospedale o in altra struttura diversa dal luogo di reclusione;

sostegno e accompagnamento al normale processo di sviluppo psico-fisico del neonato.

La tutela della salute della popolazione immigrata.

La popolazione immigrata detenuta e quella minorile sottoposta a provvedimenti penali, ha subito nell'ultimo decennio un incremento sostanziale legato anche alla presenza di alcune frange di criminalità proveniente dagli ambienti degli immigrati.

L'entità del fenomeno suggerisce di prevedere specifiche raccomandazioni per gli immigrati detenuti.

Propedeutica ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute degli immigrati in carcere è, infatti, la conoscenza delle caratteristiche della popolazione di cui trattasi, con particolare attenzione ai minorenni immigrati non accompagnati sottoposti a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria Minorile. Pertanto è necessario:

1. conoscere i reali bisogni di carattere sanitario della popolazione immigrata ristretta negli istituti di pena;

2. rendere fruibili le risorse sanitarie esistenti anche per i minorenni privi di regolare permesso di soggiorno o di documenti di identità;

3. adottare i programmi di prevenzione esistenti per le malattie trasmissibili, tenendo conto della specificità della popolazione immigrata.

Tra i punti critici da superare, si evidenziano:

la carenza di esperienze specifiche di prevenzione da adottare come modelli di riferimento;

l'assenza di formazione specifica del personale che opera negli Istituti di pena;

la non comprensione della lingua italiana da parte di molti detenuti;

la non conoscenza da parte dell'immigrato delle norme e dei regolamenti che disciplinano le attività sanitarie negli istituti di pena e delle opportunità offerte dalle misure alternative;

la scarsità e la non uniformità sul territorio nazionale di aiuti esterni su cui contare una volta usciti dall'istituzione;

la frammentarietà e la disomogeneità degli interventi (opuscoli informativi multilingue, sportelli d'ascolto, ecc.) spesso di iniziativa regionale, a volte addirittura locale;

la pressoché assoluta carenza di mediatori culturali;

la presenza nel circuito penale minorile di un consistente numero di minorenni immigrati non accompagnati, privi di identificazione e di riferimenti parentali.

Si rende necessario, pertanto, uno specifico programma per la salute della popolazione immigrata sul quale devono essere impegnati i servizi sanitari, le direzioni degli istituti di pena, gli Enti locali e il Volontariato, per la messa a disposizione di mediatori culturali e per la predisposizione di opportunità di accoglienza all'esterno del carcere, in modo da consentire la fruizione delle opportunità consentite dall'Ordinamento penitenziario.

Indicazioni sui modelli organizzativi.

Il decreto legislativo n. 230/1999, prevede che gli obiettivi per la tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minori del circuito penale siano precisati nei programmi delle Regioni e delle Aziende sanitarie e realizzati mediante l'individuazione di specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli Istituti di pena ubicati in ciascuna regione.

Per tale scopo, è prioritaria una ricognizione della realtà esistente, in merito all'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari e negli Istituti di pena minorili, per quanto attiene alle risorse umane, economiche e strutturali attualmente utilizzate. I provveditorati e i Centri per la giustizia minorile forniranno alle Regioni un dettagliato elenco dei locali ad uso sanitario giù utilizzati sia dalle Aziende sanitarie che dall'Amministrazione Penitenziaria e dalla Giustizia minorile. Del pari, verrà fornito l'elenco con lo stato di conservazione e l'efficienza delle strumentazioni presenti e gli arredi utilizzati in detti locali alla data dell'1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 230/1999. Fino a nuove disposizioni, le Aziende sanitarie continueranno ad utilizzare detti spazi, anche per uso sanitario-amministrativo, mentre le strumentazioni ed il mobilio per uso sanitario, saranno trasferiti con decreto delle amministrazioni competenti.

Pur tenendo conto che l'organizzazione dei servizi del SSN è di competenza regionale, in considerazione della specificità del contesto degli istituti di pena, è necessario assicurare in tutto il sistema sanitario penitenziario ed extra-murario un'organizzazione omogenea dei servizi, per garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

A tal fine, le Regioni, entro il termine previsto dall'art. 3, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente allegato costituisce parte integrante, individuano strumenti omogenei più idonei per assicurare, nel rispetto della normativa applicabile al Servizio Sanitario Nazionale ed in conformità ai modelli organizzativi adottati dalle singole Regioni, la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.

La definizione dei modelli organizzativi deve tener conto di criteri diversificati, quali il numero dei detenuti previsti per capienza negli istituti di pena, ma anche la tipologia dei ristretti (minori, donne, disabili, persone affette da specifiche patologie ...), o particolari esigenze di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta sicurezza, ecc.).

Tenuto conto di ciò, e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite, si propone quanto segue:

nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva fino a 200 detenuti, istituire un Servizio multiprofessionale che assicuri le prestazioni di base e specialistiche. Il Medico responsabile del Servizio coordina le prestazioni erogate dalle strutture e dal personale dell'Azienda sanitaria. La Regione stabilisce la collocazione organizzativa del Servizio nell'ambito del distretto o alle dirette dipendenze della direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria;

nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva da 200 a 500 detenuti, istituire una unità operativa multiprofessionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche. Il Medico responsabile dell'unità coordina la medicina generale e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle competenti articolazioni organizzative delle Aziende sanitarie;

nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva di oltre 500 detenuti, o istituti sede di Centro Clinico o di sezioni specializzate di degenza ospedaliera, osservazione e/o riabilitazione psichiatrica, disabilità motoria, malattie infettive, ovvero quando presenti più istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili, femminili), l'indicazione è di istituire idonea struttura con autonomia organizzativa;

nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti Istituti di pena per Minorenni (IPM), Centri di Prima Accoglienza (CPA) o Comunità, l'indicazione è di istituire nell'ambito della struttura organizzativa istituita dalla Regione, una specifica unità operativa, ovvero uno specifico servizio multidisciplinare.

L'unità operativa o servizio multidisciplinare comprende tutte le professionalità necessarie allo svolgimento dello specifico tipo di assistenza e collabora con gli Uffici di Servizio Sociale della Giustizia e del territorio con il compito precipuo di sottrarre il minore al circuito penale;

nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari femminili per adulti e per minori l'indicazione è di istituire, nell'ambito della struttura organizzativa istituita dalla Regione, una specifica unità operativa, ovvero uno specifico servizio multidisciplinare.

Le Regioni e le Aziende sanitarie individuano le modalità organizzative idonee a garantire, quando necessario, il ricovero dei detenuti e degli internati nelle strutture ospedaliere del SSN, di cui alla legge n. 296/1993, ovvero nelle strutture residenziali extraospedaliere, nel rispetto delle esigenze di sicurezza. Onde contenere il ricorso a strutture esterne agli istituti di pena, le Regioni e le aziende valutano l'opportunità di provvedere all'adeguamento o alla ristrutturazione dei Centri Clinici penitenziari.

In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo adottato, l'Azienda sanitaria deve garantire, in analogia con quanto prescritto per

i cittadini in stato di libertà dall'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 229/1999, l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale tra tutti gli attori sanitari in gioco e le strutture operative esterne del SSN.

Allo stesso modo, deve essere garantito a tutti l'accesso a programmi di intervento che integrano prestazioni sanitarie e prestazioni sociali.

Indicazioni specifiche nel settore delle dipendenze patologiche.

Per quanto riguarda il modello organizzativo dei Ser.T. che operano negli istituti di pena, ferme restando la competenza regionale al riguardo e le esigenze di sicurezza, l'indicazione è l'istituzione di una area detentiva (Day Hospital o Day Service), idonea al trattamento della sindrome di astinenza (fase acuta), distinta da quelle di normale permanenza dei detenuti (fase post-acuta). Questa area sanitaria, che si affianca alle sezioni ed istituti a custodia attenuata già esistenti, deve garantire interventi terapeutici tempestivi, anche al fine di gestire il disagio dell'arresto e i potenziali atti di autolesionismo, oltre che la necessaria osservazione clinica; i locali individuati per lo svolgimento delle attività terapeutico riabilitative intra-murarie devono avere una valenza esclusivamente sanitaria.

Il modello organizzativo dovrà, altresì, consentire il coordinamento con i programmi svolti all'esterno, in particolare con quelli svolti in regime di misura alternativa alla detenzione.

Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il decreto ministeriale n. 444/1990, la legge n. 45/1999 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e sue modifiche ed integrazioni.

Indicazioni specifiche nel settore della salute mentale.

In considerazione della specificità e della complessità degli interventi in favore dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, con disturbi mentali, onde dare risposte tempestive ed appropriate, l'indicazione è l'istituzione di sezioni o reparti a custodia attenuata, in prossimità dell'infermeria, peri trattamenti terapeutico-riabilitativi, con funzione anche di osservazione per l'accertamento delle infermità psichiche, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite.

Tali reparti sono destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia; presso le stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.

Gli interventi di cura e riabilitazione sono attuati in stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei servizi psichiatrici del territorio.

In base agli stessi principi, si ritiene necessaria l'attivazione o il potenziamento di Comunità terapeutiche e centri clinici specializzati per la diagnosi, la cura e il trattamento dei disturbi psicopatologici in età evolutiva rivolti ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, con disturbi psicopatologici, di alcool dipendenza o di tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi.

Monitoraggio e valutazione.

Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure di sicurezza, viene realizzato in ogni Regione e Provincia autonoma un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, competenti territorialmente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Contestualmente, ai fini del coordinamento nazionale, viene realizzato presso la conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, un Tavolo di consultazione, costituito da rappresentanti dei dicasteri della Salute e della Giustizia, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali, con l'obiettivo di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale.

Parimenti, allo scopo di assicurare la necessaria coerenza tra le misure connesse alla sicurezza e le misure connesse alla tutela della salute, è opportuno prevedere una struttura di riferimento presso il Ministero della Giustizia, sia nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia in quello del Dipartimento della Giustizia Minorile.».

«Allegato C: Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia.

Premessa.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore dei detenuti affetti da disturbi mentali, un programma specifico deve essere attivato per gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC), strutture di internamento che ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori di reato, ma con posizioni giuridiche eterogenee.

Le azioni principali devono essere considerate in tale programma riguardano da un lato l'organizzazione degli interventi terapeutico riabilitativi, dall'altro la previsione di specifiche indicazioni affinché il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Per tale scopo è necessaria una costante collaborazione fra operatori sanitari, operatori dell'Amministrazione della Giustizia e la magistratura.

È da sottolineare che il successo del programma specifico per gli OPG è strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della salute mentale negli istituti di pena, con particolare riferimento all'attivazione, all'interno degli istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati, con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia; presso le stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.

In coerenza con il dettato costituzionale, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'art. 2, punto 8, lettera *g)* pone come obiettivo «la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici».

L'ambito territoriale costituisce, dunque, la sede privilegiata per affrontare problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunità per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone. Il principio del reinserimento sociale, sancito nell'art. 27 della Costituzione, per coloro che, autori di reato, sono stati prosciolti per infermità mentale e ricoverati in OPG può e deve essere garantito attraverso la cura, che ne è fondamentale presupposto, e l'azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali.

Peraltro il principio di territorialità è parte integrante dello stesso ordinamento penitenziario che all'art. 42 stabilisce che «nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie».

Per tutte queste ragioni, il principio di territorialità costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze della Corte costituzionale che non legano l'applicazione della misura di sicurezza fin modo univoco ed esclusivo all'OPG.

Le azioni.

In una prima fase, a passaggio di competenze avvenuto, la responsabilità della gestione sanitaria degli OPG è assunta interamente dalle Regioni in cui gli stessi hanno sede. Nello specifico, per lo stabilimento

di Castiglione delle Stiviere subentra la Regione Lombardia, per quello di Reggio Emilia subentra l'Emilia-Romagna, per quello di Montelupo Fiorentino la Toscana, per quello di Napoli e quello di Aversa subentra la Campania e per quello di Barcellona Pozzo di Gotto la Sicilia.

Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio di competenza insistono gli OPG, in collaborazione con l'equipe responsabile della cura e del trattamento dei ricoverati dell'istituto, provvedono alla stesura di un programma operativo che prevede:

dimettere gli internati che hanno concluso la misura della sicurezza, con soluzioni concordate con le Regioni interessate, che devono prevedere forme di inclusione sociale adeguata, coinvolgendo gli Enti locali di provenienza, le Aziende sanitarie interessate e i servizi sociali e sanitari delle realtà di origine o di destinazione dei ricoverati da dimettere;

riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per disturbi psichici sopravvenuti durante l'esecuzione della pena. Questa azione è resa possibile solo dopo l'attivazione delle sezioni di cura e riabilitazione, all'interno delle carceri;

assicurare che le osservazioni per l'accertamento delle infermità psichiche di cui all'art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 siano espletate negli istituti ordinari.

Questi primi provvedimenti avranno come conseguenza un primo e opportuno sfoltimento del carico di internamento degli attuali OPG, il che rende possibile una migliore gestione personalizzata, un più idoneo rapporto tra operatori e internati e una maggiore possibilità di programmare le ulteriori fasi successive.

In una seconda fase, a distanza di un anno, si prevede una prima distribuzione degli attuali internati in modo che ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la capienza e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di internati delle Regioni limitrofe o comunque viciniori, in modo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtà geografiche di provenienza.

In via orientativa:

all'OPG di Castiglione delle Stiviere, saranno assegnati internati provenienti dal Piemonte, dalla Val d'Aosta, dalla Liguria, oltre che naturalmente dalla Lombardia; considerando che tale struttura è l'unica con una sezione femminile, ad essa verranno assegnate le internate provenienti da tutte le regioni;

all'OPG di Reggio Emilia, gli internati delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli V. Giulia e Marche, oltre che dall'Emilia Romagna;

all'OPG di Montelupo Fiorentino, gli internati della Toscana, dell'Umbria, del Lazio e della Sardegna;

all'OPG di Aversa e all'OPG di Napoli, gli internati della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, della Basilicata e della Puglia;

all'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, gli internati della Sicilia e della Calabria.

Tra la Regione titolare della competenza gestionale dell'OPG e le regioni limitrofe e/o viciniore devono essere predisposti programmi di cura, di riabilitazione e di recupero sociale di ciascuno degli internati prevedendo rapporti tra i diversi servizi sociali e sanitari utili e necessari per realizzare il programma di ulteriore decentramento nelle Regioni di provenienza.

La terza fase, a distanza di due anni, prevede la restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell'assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando così piena attuazione al disposto dell'art. 115, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000.

Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno dalle strutture OPG con livelli diversificati di vigilanza, a strutture di accoglienza e all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria dove la struttura o il servizio è ubicato.

Tramite specifico Accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte.

Nelle fasi transitorie, le persone affette da disturbi psichici cui a partire dal '1° gennaio 2008 è stata applicata la misura di sicurezza saranno destinate alle sedi trattamentali più prossime alla residenza, tenendo conto della fase attuativa del Progetto di regionalizzazione degli OPG e delle forme alternative in essere per la esecuzione della misura di sicurezza.

Indicazioni sui modelli organizzativi.

Nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari l'indicazione è di istituire, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale, idonea struttura avente autonomia organizzativa. La struttura, coordinata con gli altri servizi sanitari della Azienda sanitaria e con i servizi sociali, deve avere funzioni di raccordo nei confronti delle Aziende sanitarie (regionali ed extraregionali) di provenienza dei singoli internati ospitati presso gli OPG, al fine di concordare ed attuare piani individualizzati di trattamento per il reinserimento dei pazienti nel territorio entro i tempi previsti dalla misura di sicurezza comminata e favorire la continuità terapeutica.

In ogni Regione dove è ubicato un OPG deve essere realizzato uno specifico Accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale sono definite le rispettive competenze nella gestione della struttura, individuando le funzioni proprie del Responsabile dei servizi di cura e riabilitazione e le funzioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria. L'accordo andrà rivisto a cadenza annuale.

In detto accordo, sono stabiliti gli ambiti delle funzioni di sicurezza in base alle esigenze dei singoli OPG, sono definite le modalità di intervento in casi di necessità ed urgenza, con la raccomandazione di istituire presidi di sicurezza e vigilanza, preferibilmente, perimetrali o esterni ai reparti.

È comunque raccomandato l'avvio di apposite convenzioni tra amministrazione Penitenziaria e le Regioni al fine di consentire la regionalizzazione delle misure di sicurezza per infermi di mente.

Monitoraggio e valutazione.

Il programma di superamento graduale degli OPG impegna, dunque, tanto l'Ordinamento penitenziario che il sistema sanitario sia per le scelte di campo che esso richiede che per la sua applicazione nella quotidianità degli atti amministrativi da assumere.

Questo richiede di determinare le forme della reciproca responsabilità e della sinergica collaborazione a livello nazionale, regionale e locale, facendo tesoro delle esperienze positive di collaborazione realizzate tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario nazionale su specifici problemi e su diverse realtà regionali e locali.

Per tale scopo, deve essere attivato uno specifico gruppo di lavoro, sia all'interno di ogni Osservatorio regionale, sia, a livello nazionale, all'interno del Tavolo di consultazione permanente presso la Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, previsto nelle Linee guida per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale per il monitoraggio del passaggio di competenze della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. Gli interventi previsti dovranno essere posti in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008:

«Allegato B:

QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	QUALIFICHE E CATEGORIE DI INQUADRAMENTO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIRIGENTE MEDICO	DIRIGENTE MEDICO
TECNICO B1 Figura professionale di riferimento: ex infermiere generico	CATEGORIA BS Profilo: infermiere generico
TECNICO B2 Figura professionale di riferimento: ex infermiere professionale TECNICO B3 Figura professionale di riferimento: ex caposala	CATEGORIA D Profilo: collaboratore professionale sanitario-infermiere
TECNICO RADIOLOGO B2 - B3 - B3S Figura professionale di riferimento: ex tecnico radiologo	CATEGORIA D Profilo: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica
TECNICO DI LABORATORIO DI ANALISI B3 Figura professionale di riferimento: ex tecnico di laboratorio di analisi	CATEGORIA D Profilo: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico

».

— Il testo del comma 1, dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, è il seguente:

«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)*. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.».

— La legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1970, n. 270.

— La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1975, n. 212; il testo dell'art. 80 della medesima legge è il seguente:

«Art. 80 *(Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena).* — Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite da regolamento di esecuzione.».

— Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 272 del 1989.

«Art. 8 *(Servizi dei centri per la giustizia minorile).* — 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. Il testo dell'art. 5 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 5 *(Patrimonio e contabilità)*. — 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'art. 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;

b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa».

Note all'art. 6:

— Si riporta il comma 1, dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008:

«Art. 6 *(Trasferimento risorse finanziarie)*. — 1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo dell'accantonamento operato ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tenuto conto per l'anno 2008 di quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 si veda nelle note alle premesse.

11G0181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 17/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «Central Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12732 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota complessiva FESR pari ad euro 32.946.071, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 6.756.404, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2010 ammonta ad euro 943.459;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 maggio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 943.459 per l'annualità 2010, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 8 economia e finanze, foglio n. 6

11A11026

DECRETO 20 maggio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 16/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I. G. R.U. E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 20072013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «Spazio Alpino» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7299 del 25 marzo 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota complessiva FESR pari ad euro 36.148.288, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 11.898.225, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2010 ammonta ad euro 1.661.609;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 maggio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 1.661.609 per l'annualità 2010, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 5

11A11027

DECRETO 20 maggio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del progetto comunitario «Linked Heritage» (Linked Heritage - Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of Europeana). (Decreto n. 15/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le Amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1639/2006/CE del 24 ottobre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il programma quadro per la competitività e l'innovazione per il periodo 2007-2013, nell'ambito del quale è stato selezionato il progetto «Linked Heritage (Linked Heritage - Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of Europeana);

Tenuto conto che in data 22 dicembre 2010 è stato stipulato il «Grant Agreement» n. 270905 tra la Commissione europea ed il Ministero per i beni e le attività culturali/Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), quale coordinatore del progetto;

Vista la nota n. 549.DR.6.1/14.3 del 1° marzo 2011, con la quale il predetto Ministero, a fronte di contributi comunitari pari a 528.480 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale ammontante a 132.120 euro;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 maggio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Linked Heritage», di cui in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali/Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un cofinanziamento nazionale di 132.120 euro, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste del predetto Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Il medesimo Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero per i beni e le attività culturali si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 4

11A11028

DECRETO 20 maggio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del progetto informativo «Cicli di seminari a livello locale sul tema: Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II. (Decreto n. 14/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 878/2007/CE del 23 luglio 2007 che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE, la quale istituisce

un programma comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule *II)* per il periodo 2007-2013;

Visto il «Grant Agreement» n. OLAF/2010/D7/023, sottoscritto in data 8 luglio 2010 tra la Commissione europea — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, concernente il progetto formativo «Ciclo di seminari a livello locale sul tema: Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali», che prevede l'organizzazione di seminari sul corretto impiego dei fondi europei e sulla gestione delle irregolarità e delle frodi;

Vista la nota n. 1136 P-4.22.27 del 18 febbraio 2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle politiche comunitarie — Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, a fronte di contributi comunitari pari a 34.776 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota parte nazionale del suddetto progetto formativo, ammontante a 17.388 euro;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 maggio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto formativo "Ciclo di seminari a livello locale sul tema: Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali", di cui in premessa, è disposto in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi, un cofinanziamento nazionale di 17.388 euro, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste del predetto Dipartimento per il Coordinamento delle politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del predetto Dipartimento.

4. Il medesimo Dipartimento effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 3

11A11029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 giugno 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale C.I.S.O.A. in favore dei lavoratori agricoli per la provincia di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 512/177 del 18 gennaio 1973 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con il quale veniva costituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, operante presso l'INPS, prevista dal l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92 prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992, che ritiene possa essere applicato l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, anche alla commissione CISOA, per ciò che concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010804 del 15 febbraio 2011 che, in considerazione del mutato riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni a seguito della novella del titolo V della Costituzione, ha disposto che il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali debba essere sostituito da un rappresentante delle regioni o delle province autonome;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna P.G. n. 0083018 del 1° aprile 2011, che richiama la legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 contenente la ripartizione delle funzioni in materia di agricoltura fra regione, province e Comunità montane, con la quale si precisa che la competenza alla nomina del componente della commissione di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 457/1972 spetta alla provincia;

Vista la nota della Provincia di Bologna P.G. n. 71106 del 21 aprile 2011 con la quale si comunicano alla direzione provinciale del lavoro di Bologna i nominativi dei rappresentanti della provincia nella commissione di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 457/1972;

Richiamati i criteri di valutazione per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali adottati nella ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni;

Riscontrato che risultano maggiormente rappresentative nella provincia di Bologna:

per i lavoratori dipendenti, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

per i datori di lavoro, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Legacoop;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle designazioni effettuate dall'INPS di Bologna e dalla Provincia di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale C.I.S.O.A. operante presso la sede provinciale dell'INPS di Bologna, che è composta come segue:

presidente: direttore della direzione provinciale del lavoro di Bologna o un suo delegato;

Membri di diritto:

in rappresentanza della sede provinciale INPS:

dott. Massimo Formichella (effettivo);

dott. Francesco Riolo (supplente);

dott.ssa Alessandra Spinelli (supplente).

In rappresentanza della Provincia di Bologna:

dott.ssa Vincenza Ursino (effettivo);

dott. Martino Guidorizzi (supplente).

In rappresentanza dei lavoratori:

Vincenzo Grimaldi - CGIL (effettivo);

Marco Ramponi - CGIL (supplente);

Paolo Tosti - CISL (effettivo);

Roxana Gheltu - CISL (supplente);

Adriano Scaramagli - UIL (effettivo);

Mauro Tinarelli - UIL (supplente).

In rappresentanza dei datori di lavoro:

Ulrike Bertini (effettivo) in rappresentanza della Coldiretti;

Pietro Sabbioni (effettivo) in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori;

Carlo Marchesi (supplente) in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori;

Rudy Donati (effettivo) in rappresentanza della Confagricoltura;

Stefano Casini (supplente) in rappresentanza della Confagricoltura;

Manfredi Matacena (effettivo) in rappresentanza di Legacoop.

Art. 2.

L'organo collegiale, composto come sopra, avrà durata di anni quattro, a decorrere dalla data di effettivo insediamento dell'organo medesimo.

Art. 3.

Il direttore della sede provinciale dell'INPS di Bologna è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bologna, 27 giugno 2011

Il direttore provinciale: CIGALA

11A11009

DECRETO 22 luglio 2011.

Nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'articolo 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 320 del 16 maggio 2011 con la quale si designano la sig.ra Letizia Marinelli quale consigliera di parità effettiva e la sig.ra Valentina Faricelli quale consigliera di parità supplente della Regione Abruzzo;

Visti i curricula vitae della sig.ra Letizia Marinelli e della sig.ra Valentina Faricelli, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Regione Abruzzo;

Decreta:

La sig.ra Letizia Marinelli e la sig.ra Valentina Faricelli sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

europass

Curriculum Vitae Europass	
Informazioni personali	
Nome / Cognome	**Letizia Marinelli**
Indirizzo	
Telefono(i)	
E-mail	
Cittadinanza	
Data di nascita	
Sesso	
Occupazione desiderata/ Settore professionale	**Insegnamento Universitario/Organismi di parità nazionale e/o Comunitari**
Esperienza professionale	
2011 OGGI	Inail
Lavoro o posizione ricoperti	Area funzionari, livello C1, Settore Prevenzione
Principali attività e responsabilità	- Relazioni con le assicurazioni, con il tribunale, con i consulenti del lavoro, con gli avvocati. - Relazioni con uffici esterni quali: Direzioni Provinciali del lavoro, Ufficio ASL di prevenzione infortuni e sicurezza degli ambienti di lavoro, Inps
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Inail Viale Marconi 331, 65100 Pescara
Tipo di attività o settore	Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro Infortuni sul lavoro, Ente Pubblico non Economico
2010 OGGI	Rete dei Consiglieri Provinciali e Regionali
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere Supplente di Parità della Provincia di Pescara
Principali attività e responsabilità	Consigliere Supplente di parità
Nome e indirizzo del datore di lavoro	-Provincia di Pescara Via Passolanciano, 75 65124 Pescara tel. 085/205521 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le pari Opportunità del 15/10/2010
2010 OGGI	Sindacalista Cisal/Fialp Tesoriere Provinciale Cisal/Fialp Responsabile: pari opportunità e mobbing
Lavoro o posizione ricoperti	- Segretario di sezione aziendale - Tesoriere Provinciale Cisal/Fialp delega : pari opportunità e mobbing
Principali attività e responsabilità	-Segretario di sezione INAIL Pescara - Incarico Provinciale di Federazione: Casi di discriminazione e mobbing
Nome e indirizzo del datore di lavoro	- CISAL: Confederazione Autonoma Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Via Torino, 95 000184 Roma- - FIALP: Federazione Italiana Lavoratori Autonomi Pubblici Largo Luigi Antonelli, 30 00145 Roma
Tipo di attività o settore	Sindacalista
2000/2007	Modulo Europeo Action Jean Monnet , Bruxelles n° 2000/0169
Lavoro o posizione ricoperti	Insegnamento Universitario Comunitario: " Le pari opportunità nell'Unione Europea"
Nome e indirizzo del datore di lavoro	-"**LUM** "Libera Università Mediterannea," legalmente riconosciuta, Casamassima (Ba) s.s. 100 Km 18,00.

	- **"EACEA"** Action Jean Monnet Av. Du Bouget,1 Be 1140Bruxelles –Belgium-
Tipo di attività o settore	Insegnamento Universitario presso facoltà di Giurisprudenza ed Economia e Commercio
2007/2011	Dirigente Sindacale Regionale CISAL
Lavoro o posizione ricoperti	Sindacalista regionale con delega alle attività connesse alle pari opportunità
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cisal Regione Abruzzo- Via muzio Pansa, 3-5 Pescara 65126
Tipo di attività o settore	Pari opportunità livello sindacale regionale
2000/1999	Contitolarità di Modulo Europeo Jean Monnet Bruxelles n° 98/0173
Lavoro o posizione ricoperti	Insegnamento Universitario Comunitario: " Il diritto sindacale nell'Unione Europea"
Nome e indirizzo del datore di lavoro	-"**LUM** "Libera Università Mediterannea," legalmente riconosciuta, Casamassima (Ba) s.s. 100 Km 18,00. - **"EACEA"** Action Jean Monnet Av. Du Bouget,1 Be 1140Bruxelles –Belgium
Tipo di attività o settore	Insegnamento Universitario presso facoltà di Giurisprudenza
2004/2011	Dirigente sindacale Nazionale FIALP/CISAL con delega alle pari opportunità
Lavoro o posizione ricoperti	Progetti nazionali legati alle pari opportunità ed attività connesse alla tematica;
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Segreteria Generale- Largo Antonelli, 30 00145 ROMA
Tipo di attività o settore	Pari opportunità- Segreteria Nazionale di federazione sindacale
2000/1999	Cultore della materia
Lavoro o posizione ricoperti	Cultore della materia in : "Diritto Sindacale"
Nome e indirizzo del datore di lavoro	- Università G. D'Annunzio Via dei Vestini, 31Chieti 66013
Tipo di attività o settore	Assistente a cattedra Universitaria del Prof. Franco Sabatini; Facoltà di Economia e Commercio sede di Pescara Viale Pindaro, 42
2000/1998	Cultore della materia
Lavoro o posizione ricoperti	Cultore della materia in : "Sicurezza sociale"
Nome e indirizzo del datore di lavoro	- Università San Pio V Via delle Sette Chiese, 139 ROMA
Tipo di attività o settore	Assistente a cattedra Universitaria del Prof. Pietro Magno; facoltà di Giurisprudenza
1998/1997	Docente al Corso di Specializzazione Universitaria : Manager dei trasporti dell'Unione Europea"
Nome e indirizzo del datore di lavoro	-"**LUM** "Libera Università Mediterannea," legalmente riconosciuta, Casamassima (Ba) s.s. 100 Km 18.00
Lavoro o posizione ricoperti	Docente Universitario
Tipo di attività o settore	Argomenti trattati: " Funzionamento delle Istituzioni Comunitarie, delle Agenzie e degli uffici" "Fondi comunitari e europrogettazione"; "Bilancio dell'Unione Europea e politiche"; "Politiche di genere"
1998/1997	Ricercatore a contratto
Lavoro o posizione ricoperti	Ricercatore cattedra Comunitaria Jean Monnet del Prof. Pietro Magno in : "Sicurezza Sociale nell'Unione Europea
Nome e indirizzo del datore di lavoro	-"**LUM** "Libera Università Mediterannea," legalmente riconosciuta, Casamassima (Ba) s.s. 100 Km 18,00.
Tipo di attività o settore	Assistente a cattedra, ruolo ricercatore
Istruzione e formazione	
27/09/2010- 02/10/2010	Summer Shool Renzo Imbeni : "L'Europa delle idee"
Titolo della qualifica rilasciata	Summer School in tematiche dell'Unione Europea
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Cultura e coesione sociale, cambiamento climatico e problemi energetici,\1la persona al centro del processo di integrazione,politica di sviluppo , cittadinanza e diritti, il trattato di Lisbona.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Parlamento Europeo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Summer School
17/03/2010-26/05/2010	Corso : "Diritti in gioco" – Lo sport come strumento di non discriminazione –
Titolo della qualifica rilasciata	Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo sviluppo (CUMES)
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Diritto Internazionale; Comunicazione, Tutela antidiscriminatoria, Cenni sul funzionamento di impresa sportiva,
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Teramo/ UNICEF /Centro Sportivo Italiano
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Percorsi formativi universitari di educazione allo sviluppo
7/10/2009-22/01/2010	Corso: " Donne, Politica ed istituzioni"
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di formazione Universitario
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Comunicazione, Sociologia, Storia dei partiti ed aspetti di genere, diritto del lavoro, diritto delle pari opportunità
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Teramo/ Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione/Ministero per le Pari Opportunità
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica
2009	Corso Intensivo di Euro-progettazione "Interactive project design"
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di formazione
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Project Management, Politica di coesione economica e sociale nei nuovi programmi comunitari 2007/2013; People management; Monitoraggio e valutazione progetti, Rendicontazione e spese ammissibili, Logical Framewark , Anali Swot.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	ES-COM Esprit Communautaire Agenzia per lo sviluppo sostenibile Sede Roma – Sede Legale Via dei Bianchi 8 89127 Reggio Calabria. Sede Cordo Roma
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Corso di formazione post-universitario altamente specialistico per addetti al settore
2006	Seminario di Studio: Ordinamento Comunitario e ordinamento Nazionale temi di diritto e politica del lavoro
Titolo della qualifica rilasciata	Seminario di studio: febbraio/marzo 2006
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto antidiscriminatorio, Diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea, diritto delle pari opportunità
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	- Università degli Studi " G. D'Annunzio" facoltà di Economia - Centro Studi Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano Sezione Abruzzo Adriatico - Unione Avvocati Europei Commissione Affari Sociali - Fondazione "Forum Aterni"
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Seminario di Studi Universitario
2001	Diploma Universitario in Integrazione Europea
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma Universitario in Integrazione Europea
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto dell'Unione Europea; Economia dell'Unione Europea, Istituzioni e futuro dell'Unione Europea"
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	- Universitè Jean Moulin Lyon 3- Facultè de Droit- Francia - Ministère de l'Education Nationale - Francia
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diplôme d'Universitè en Intègration Europèenne
1997	Corso di formazione specialistica in " Management"
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di specializzazione Universitaria
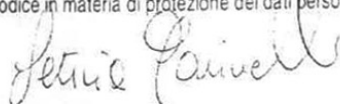
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Management, diritto societario,Ragioneria, Pianificazione aziendale, diritto tributario, marketing;
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	-Università degli studi G. D. Annunzio Sede di Pescara, - IRFO Istituto di Ricerca e Formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Corso di specializzazione Universitario, formazione in aula 1000 ore, formazione in stage aziendale 300
1996/1997	Corso di specializzazione : "Manager dei trasporti nell'Unione Europea"
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di specializzazione Universitaria
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Management; Diritto ed Economia dell'Unione Europea; Logistica dei trasporti; Diritto Europeo dei trasporti, Fondi comunitari ed europrogettazione;
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	-"**LUM** "Libera Università Mediterannea," legalmente riconosciuta, Casamassima (Ba) s.s. 100 Km 18.00
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Corso di specializzazione Comunitario con stage aziendale e corso finale presso Faculté de Droit i et Sciences Economiques dell'Universitè de Bretagne Occidentale di Brest (Francia)
10/11/1995	Laurea in Economia e Commercio 102/110
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto, Economia, studi aziendali
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università G. D'Annunzio – Facoltà di Economia
27/09/11993	Abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Esame ed iscrizione: Procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto Tributario, Scienza delle finanze,
24/01/1992-15/06/1992	**Progetto Erasmus** presso Universitè Reims Champagne-Ardenne- Facultè de droit et Science politique de Reims
18/07/1988	Diploma di maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale
Giornate di studio convegni/seminari con rilascio di attestato di partecipazione	
29/03/2007	Convegno: Trf e riforma della previdenza complementare - il quadro evolutivo dell'ordinamento pensionistico" – Unione Industriali Pescara-
20/05/2007	Attestato di partecipazione: "Interattività tra uomo e natura" -Abruzzo live-
26/09/2008	Meeting Europeo: la sicurezza sicura" – Abruzzo Lavoro; Regione Abruzzo; Fondo Sociale Europeo; Unione Europea
28/09/2008	Counseling e umorismo: verso l'umanizzazione dei servizi alla persona- ASPIC: Associazione Counseling & Cultura -
24/02/2009	Giornata di studio: "La responsabilità amministrativa da reato di Enti e Società ex D. Lgs 231/2001" Fondazione per la promozione della culturale professionale e dello sviluppo economico; Ordine degli Avvocati di Pescara_
26/06/2010	Convegno: Pari opportunità, Pubblica amministrazione e sviluppo Umano" Comune di Pescara- Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara
Capacità e competenze personali	
Madrelingua	**Italiano**
Altre lingue	**Francese, Inglese**

Autovalutazione	**Comprensione**		**Parlato**		**Scritto**
Livello europeo (*)	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	

Lingua Francese	C 2	C 2	C 1	C 2	B 1
Lingua Inglese	B1	B 1	B 1	B 1	A 2
	(*) *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*				

Capacità e competenze sociali	- buon spirito di gruppo, - competenze di leader con capacità di coinvolgimento, del gruppo di lavoro, agli obiettivi; - comunicazione empatica, fortemente sviluppata verso l'ascolto dell'altro; - buona didattica nella trasmissione del sapere che mira al coinvolgimento della platea; utilizzo nelle lezioni in aula dei giochi di ruolo, utilizzo di un linguaggio chiaro ricco di schemi, utilizzo della logica framework sia per l'insegnamento universitario, sia per l'organizzazione del lavoro. - capacità di negoziazione; - capacità di risoluzione problematiche diverse anche con l'utilizzo di creatività. Tali capacità in parte corrispondono ad un modo di sentire caratteriale, socievole, positivo e positivista. In parte risultano affinate ed approfondite seguendo corsi di formazione in Europrogettazione (logica framework), in Comunicazione (Università di Teramo) e corsi di aggiornamento di lavoro (Inail)..
Capacità e competenze organizzative	- senso dell'organizzazione, necessario per coordinare le molteplici attività e rapporti con i diversi uffici, anche esterni all'Inail per il recupero del credito. - Abituata a lavorare per logica nella soluzione delle diverse problematiche lavorative, inerenti le istruttorie delle pratiche, (esperienza logistica) - buona attitudine alla gestione delle pratiche con rapporti interaree; *Competenze acquisite* con la partecipazione a corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento
Capacità e competenze tecniche	Competenze acquisite nelle seguenti materie, livello Insegnamento Universitario: - "Le pari opportunità nell'unione Europea": diritto discriminatorio e tutela di genere in ambito Nazionale e Comunitario. - Diritto del lavoro, Sicurezza Sociale, Diritto Sindacale. Europrogettista con partecipazione diversi bandi comunitari
Capacità e competenze informatiche	Ottima conoscenza dei programmi Office, Word, Ottima conoscenza di Internet Buona conoscenza di PowerPoint e di Excel
Capacità e competenze artistiche	- scrittura: riconoscimento in età giovanile di premio letterario
Altre capacità e competenze	*Capacità acquisite*: In ambito sportivo Istruttore di nuoto Allievo Istruttore 1° Dan di Karate
Patente	In possesso della patente B
Ulteriori informazioni	**Partecipazione come relatore a diversi convegni Nazionali ed Internazionali come:** - "Donne ambiente e lavoro: evoluzione di un ruolo in una società che cambia" Roma Inail 19/05/1998 - "L'Europa dopo Amsterdam" Comune di Ceglie Messapica (Br) 16/07/1999 - "Il rumore negli ambienti di vita e di lavoro" Usl , Inail – Matera 30/10/1998 - "La comunicazione e la rete telematica nell'area socioculturale" 05/02/1999 – Corso di aggiornamento insegnanti- Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, IRES - " L'Unione Europea e le nuove prospettive di sviluppo" a.a.1999/2000 – Corso di aggiornamento docenti - LUM (Libera Università Mediterranea) e Provincia di Foggia. **Ha pubblicato in riviste specialistiche e non come:** - "Il principio delle pari opportunità nelle Sentenze della Corte di Giustizia" in Rivista degli Infortuni e delle malattie professionale fasc. 3, 1998 - "Parità uomo–donna competenza della Corte di Giustizia e valutazione del giudice Nazionale" in Diritto del Lavoro 2000 fasc. 3 parte II
Allegati	2 pubblicazioni di cui sopra

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Letizia Carinelli

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Valentina Faricelli
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2000-2004	
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Editrice Europa Oggi S.r.l., Roma
• Tipo di azienda o settore	La Discussione - Quotidiano politico
• Tipo di impiego	Redattore ordinario con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità	Redazione di articoli di cronaca politica, attualità e cultura
• Date 2004-2005	
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Angeli Editori, "Quotidiano Sociale", Roma
• Tipo di azienda o settore	Quotidiano sociale
• Tipo di impiego	Redattore ordinario con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità	Redazione di articoli di attualità rivolti in particolare alla realtà del terzo settore, di politiche sociali, e di integrazione
• Date 2005-2006	
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Nuova editoriale Puglia, "La nuova Provincia", Roma
• Tipo di azienda o settore	Periodico di informazione politica
• Tipo di impiego	Direttore responsabile
• Principali mansioni e responsabilità	Coordinamento e direzione della redazione, pubbliche relazioni
• Date 2006	
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	"Il Centro", Pescara
• Tipo di azienda o settore	Quotidiano di cronaca locale
• Tipo di impiego	Redattore con contratto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Redazione di articoli di cronaca, attualità, cultura

• Date 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Editrice Europa Oggi, "la Discussione" Roma
• Tipo di azienda o setto	Quotidiano politico
• Tipo di impiego	Redattore a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile redazione locale di Pescara

• Date 2007-2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Istituto Raffaello Srl
• Tipo di azienda o settore	Organismo di formazione accreditato
• Tipo di impiego	Consulenza per progettazione piani formativi
• Principali mansioni e responsabilità	Studi e ricerche preliminari su: mercato del lavoro, contesto economico e sociale abruzzese – Analisi dei fabbisogni formativi nella Regione Abruzzo – Costruzione di metodologie formative alternative

• Date 2008-2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	IDO
• Tipo di azienda o settore	Dire Giovani.it
• Tipo di impiego	Collaborazione inerente il progetto di integrazione "Arianna non ti perdere il filo"
• Principali mansioni e responsabilità	Ricerca e studio potenzialità del territorio in relazione all'occupabilità femminile

• Date 2009 a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	"IlParlato", Pescara
• Tipo di azienda o settore	Rivista nazionale dedicata alla nautica
• Tipo di impiego	Consulente in qualità di Responsabile di redazione
• Principali mansioni e responsabilità	Direzione editoriale della rivista Pubbliche relazioni

• Date 2010 a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Gruppo Editoriale Ecco Italia S.r.l.
• Tipo di azienda o settore	Abruzzo Impresa - periodico
• Tipo di impiego	Collaborazione redazionale
• Principali mansioni e responsabilità	Redazione di articoli tematici

• Date 2010 a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Abruzzo Economia S.r.l.
• Tipo di azienda o settore	Periodico economico
• Tipo di impiego	Collaborazione redazionale
• Principali mansioni e responsabilità	Redazione di articoli tematici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo classico "G.D'Annunzio" di Pescara
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Materie umanistiche
• Qualifica conseguita	diploma
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	60/60

• Date 1999	
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli studi "La Sapienza" di Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di laurea in Giurisprudenza
• Qualifica conseguita	Laurea
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	106/110
• Date 2003	
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Summer University di Amsterdam e Maastricht
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Journalism and Citizenship: "Expanding the Horizons"
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Master
MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
• Capacità di lettura	buona
• Capacità di scrittura	buona
• Capacità di espressione orale	buona
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Particolare esperienza maturata nel settore della comunicazione politica ed istituzionale Attitudine alle pubbliche relazioni
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Esperienza nell'organizzazione del lavoro di gruppo, svolto in contesti dinamici, e nella realizzazione di progetti di comunicazione
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Utilizzo corrente e professionale di word, excel, internet, gestione posta elettronica Lettura ed interpretazione dati statistici

Si autorizza al trattamento dei dati personali

Pescara, 17/02/2011

Valentina Faricelli

Valentina Faricelli

11A10842

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Matera e Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 18 febbraio 2011 al 1° marzo 2011 nelle Province di Matera, Potenza.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Matera:

piogge alluvionali dal 18 febbraio 2011 al 1° marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Colobraro, Ferrandina, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, *Nova* Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi.

Potenza:

piogge alluvionali dal 18 febbraio 2011 al 1° marzo 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Acerenza, Genzano di Lucania, Maschito, Venosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

11A11127

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2011.

Autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della Direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'articolo 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla Direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 20 luglio 2011, con la quale l'Organismo Istituto Giordano S.p.a., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo notificato Istituto Giordano S.p.a. con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rimini), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della Decisione n.768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A11128

DECRETO 27 luglio 2011.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 31 marzo 2010, protocollo n. 19558 con la quale la società ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, nonché al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, prima citato;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Gruppo di apparecchi II, categoria 1 (Gas e polveri).

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)

Componenti;

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

Allegato III - Esame CE del tipo.

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione.

Allegato V - Verifica su prodotto.

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3 (Gas e polveri).

Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)

Apparecchi non elettrici.

Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

Allegato III - Esame CE del tipo.

Allegato VI - Conformità al tipo.

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti.

Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno / Ricevimento del fascicolo tecnico

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di cinque anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società ICIM SpA; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società ICIM SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10839

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Fluconazolo Hexal»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 388 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: FLUCONAZOLO HEXAL.

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale FLUCONAZOLO SANDOZ:

037343011/M - «50 Mg Capsule Rigide» 1 Capsula In Blister Pvc/Al

037343023/M - «50 Mg Capsule Rigide» 3 Capsule In Blister Pvc/Al

037343035/M - «50 Mg Capsule Rigide» 7 Capsule In Blister Pvc/Al

037343047/M - «50 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule In Blister Pvc/Al

037343050/M - «50 Mg Capsule Rigide» 14 Capsule In Blister Pvc/Al

037343062/M - «50 Mg Capsule Rigide» 20 Capsule In Blister Pvc/Al

037343074/M - «50 Mg Capsule Rigide» 28 Capsule In Blister Pvc/Al

037343086/M - «50 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule In Blister Pvc/Al

037343098/M - «50 Mg Capsule Rigide» 42 Capsule In Blister Pvc/Al

037343100/M - «50 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Blister Pvc/Al

037343112/M - «50 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Blister Pvc/Al

037343124/M - «100 Mg Capsule Rigide» 1 Capsula In Blister Pvc/Al

037343136/M - «100 Mg Capsule Rigide» 7 Capsule In Blister Pvc/Al

037343148/M - «100 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule In Blister Pvc/Al

037343151/M - «100 Mg Capsule Rigide» 14 Capsule In Blister Pvc/Al

037343163/M - «100 Mg Capsule Rigide» 20 Capsule In Blister Pvc/Al

037343175/M - «100 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule In Blister Pvc/Al

037343187/M - «100 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Blister Pvc/Al

037343199/M - «100 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Blister Pvc/Al

037343201/M - «150 Mg Capsule Rigide» 1 Capsula In Blister Pvc/Al

037343213/M - «150 Mg Capsule Rigide» 2 Capsule In Blister Pvc/Al

037343225/M - «200 Mg Capsule Rigide» 7 Capsule In Blister Pvc/Al

037343237/M - «200 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule In Blister Pvc/Al

037343249/M - «200 Mg Capsule Rigide» 14 Capsule In Blister Pvc/Al

037343252/M - «200 Mg Capsule Rigide» 20 Capsule In Blister Pvc/Al

037343264/M - «200 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule In Blister Pvc/Al

037343276/M - «200 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Blister Pvc/Al

037343288/M - «200 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Blister Pvc/Al

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 20 luglio 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/182 del 14 marzo 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10840

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Ciprofloxacina Baxter»

Estratto comunicazione AIFA/V&A/P/62944 del 5 giugno 2011

Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA BAXTER.

Titolare AIC: Baxter S.p.a.

T ipologia: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale CIPROFLOXACINA BAXTER:

038266019/M - «Redibag 2 Mg/Ml Soluzione per Infusione» 1 Sacca di plastica Poliolefinica Da 100 Ml

038266021/M - «Redibag 2 Mg/Ml Soluzione per Infusione» 10 Sacche di plastica Poliolefinica Da 100 Ml

038266033/M - «Redibag 2 Mg/Ml Soluzione per Infusione» 20 Sacche di plastica Poliolefinica Da 100 Ml

038266045/M - «Redibag 2 Mg/Ml Soluzione per Infusione» 1 Sacca di plastica Poliolefinica Da 200 Ml

038266058/M - «Redibag 2 Mg/Ml Soluzione per Infusione» 10 Sacche di plastica Poliolefinica Da 200 Ml

038266060/M - «Redibag 2 Mg/Ml Soluzione per Infusione» 20 Sacche di plastica Poliolefinica Da 200 Ml

possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 27 giugno 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/PC/P/6812 del 24 gennaio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 24 febbraio 2011, senza ulteriore proroga.

11A10841

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale turbogas a ciclo combinato sita nel comune di Benevento – Luminosa S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000421 del 26 luglio 2011, è stata rilasciata alla Società Luminosa S.r.l., con sede legale in Milano, Largo Donegani, 2, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale turbogas a ciclo combinato ubicata nel Comune di Benevento, località Ponte Valentino, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10959

Integrazione dell'autorizzazione unica 55/12/2004 del 15 dicembre 2004 relativa al ripotenziamento della centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale sita nel comune di Celano, limitatamente ad alcuni aspetti dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto – Termica Celano S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000422 del 26 luglio 2011, è stata integrata, limitatamente ad alcuni aspetti dell'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica 55/12/2004 del 15 dicembre 2004 rilasciata alla società Termica Celano S.p.A., con sede legale in Bologna, Via degli Agresti, 6, per la centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale ubicata nel Comune di Celano (AQ), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10960

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Viadana – Sadepan Chimica S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000423 del 26 luglio 2011, è stata rilasciata alla Società Sadepan Chimica S.r.l., con sede legale in Viadana (MN), Viale Lombardia, 29, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Viadana, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10961

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Moncalieri – Iren Energia S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000424 del 26 luglio 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società IREN Energia S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Svizzera, 95, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Moncalieri, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10962

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di San Giorgio di Nogaro – Artenius Italia S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000434 del 1° agosto 2011, è stata rilasciata alla Società Artenius Italia S.p.A., con sede legale in Pordenone (UD), Via Montereale, 10/A, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10963

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Rossano – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000435 del 1° agosto 2011, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Rossano (CS), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10964

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Augusta – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000436 del 1° agosto 2011, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Augusta (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10965

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Mantova – Enipower Mantova S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000437 del 1° agosto 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Enipower Mantova S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Mantova, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http//aia.minambiente.it

11A10966

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Colindox 100».

Provvedimento n. 152 del 25 luglio 2011

Premiscela per alimenti medicamentosi «COLINDOX 100»

Confezioni: Sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 103437012.

Titolare A.I.C.: Dox-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano Cod. Fisc. 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica della denominazione della premiscela.

Si autorizza la modifica della denominazione della premiscela per alimenti medicamentosi

da «COLINDOX 100»;

a «TIAMULDOX 125 BMP».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac AE».

Provvedimento n. 146 del 20 luglio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0269/IA/002/G

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC AE.

Confezioni:

1 Flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104007012;

10 Flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104007024;

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. sede legale Via Isonzo, 71 – 04100 Latina – c.f. 06954380157.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica della denominazione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica della denominazione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

da: Fort Dodge Animal Health Holland Van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp - The Netherlands

a: Pfizer Global Manufacturing Weesp - C J Van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp - The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A11005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Ingelvac Mycoflex».

Provvedimento n. 145 del 20 luglio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0203/001/II/005.

Specialità medicinale per uso veterinario, ad azione immunologica INGELVAC MYCOFLEX. Tutte le confezioni - A.I.C. n. 104153

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim – Vetmedica GmbH con sede in Binger Str.173, D-55216 Ingelheim/Rhein – Germania.

Oggetto: Variazione tipo II: miscelazione con vaccino Ingelvac CircoFLEX - modifica stampati.

È apportata la modifica degli stampati a seguito dell'autorizzazione all'utilizzo simultaneo del vaccino Ingelvac MicoFLEX con il vaccino Ingelvac CircoFLEX punto 4.8 R.C.P. – Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione. (Questo vaccino può essere miscelato con il vaccino Ingelvac CircoFLEX e somministrato in un solo sito di iniezione) la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutato caso per caso.

Sono altresì apportate le modifiche agli stampati alle sezioni 4.9 – 6.2 – 6.6 del Riassunto delle caratterisitiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, armonizzazione del foglio illustrativo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A11006

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 81 del 26 luglio 2011

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «TOCOFERINA E» A.I.C. n. 101262, «LISACAINA» A.I.C. n. 101282, «TESTO LISA» A.I.C. n. 101271, «FIXOCAL D3 con vitamina A» A.I.C. n. 101266, «ANTISTAMINICO LISA» A.I.C. n. 101269 , di cui è titolare l'impresa Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio, 11-15 - Erba 22036 (Como), codice fiscale n. 0023204013, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11007

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 86 del 3 agosto 2011

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «DIMETIL» A.I.C. n. 101028, «CORTILISA» A.I.C. n. 101034, «LEVISUL» A.I.C. n. 101036, «DIBIOTIL» A.I.C. n. 101033, «AGRONAL» A.I.C. n. 100304, «SINERGIN» A.I.C. n. 101037, «METASULFA» A.I.C. n. 101035 delle quali è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede in via A. De Gasperi, 47 - 21040 Sumirago (Varese), codice fiscale n.0071885015, sono revocate in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: inosservanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2005, concernente la revisione dei medicinali per uso veterinario.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Calosso» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la richiesta presentata dalla Organizzazione di categoria Coldiretti di Asti per conto dei produttori interessati, in seguito fatta propria dalla Regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e l' approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sull'istanza di che trattasi.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 19 e 20 luglio 2011, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso”

Articolo1 - Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “Calosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
-“Calosso” (anche riserva)
-“Calosso” Passarà.

Articolo 2 - Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Gamba Rossa N. (sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa) dall’ 90% al 100% ; possono concorrere nella misura massima del 10%, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Articolo3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine controllata “Calosso” comprende l’intero territorio dei comuni di: Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole D’Asti.

Articolo 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti :
-terreni: argillosi – calcarei - sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: esclusivamente collinare;sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine non inferiore a 150 mt s.l.m. e non superiori a 450 mt s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
-forma di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: contro spalliera bassa; sistema di potatura: Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzano produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Calosso” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

uve	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“ Calosso”	9,0	11,00 % Vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a Denominazione di Origine “Calosso” con la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva” seguita da relativo toponimo, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:

	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“Calosso”	7,5	11,50 % Vol.

In particolare per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva”, il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta come sotto specificato:

	al terzo anno di impianto t/ha	al quarto anno di impianto t/ha	al quinto anno di impianto t/ha	al sesto anno di impianto t/ha	al settimo anno di impianto t/ha
“Calosso”	4,5	5,25	6,0	6,75	7,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” deve essere riportata nel limite, di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi di controllo competenti per territorio, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

5. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al Comma 5.

Articolo 5 – Norma per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere effettuate all’interno del territorio delle province di Asti e Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vino	resa	produzione max
"Calosso"	70%	6300 litri/ha

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "Vigna" e/o "Riserva" seguita dal relativo toponimo deve essere:

vino	resa	produzione max
"Calosso"	70%	5250 litri/ha

in particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "Vigna" e/o "Riserva", il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta , come sotto specificato:

	al terzo anno di impianto litri/ha	al quarto anno di impianto litri/ha	al quinto anno di impianto litri/ha	al sesto anno di impianto litri/ha	al settimo anno di impianto litri/ha
"Calosso"	3150	3675	4200	4725	5250

Qualora dette rese superino il limite del 70% ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata .Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

3. Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino "Calosso" Passarà devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13.5% vol.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione del vino "Calosso Passarà", nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all' art. 3.
L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con ausilio di impianti di condizionamento ambientale purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.
Le uve ammesse ad appassire per ottenere il vino "Calosso Passarà" non possono essere vinificate prima del 15 Dicembre. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino la sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Calosso" deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento, della durata di mesi 20 a decorrere dal primo Novembre dell'anno di raccolta delle uve.

5. Il vino “Calosso” designabile con la menzione “Vigna” e/o “Riserva” prima dell’emissione al consumo deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di almeno 30 mesi a partire dal primo dicembre dell’anno di produzione delle uve.

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Calosso”
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento
odore: delicato, fragrante
sapore: armonico, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 % Vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo:19 g/l

“Calosso” Passarà
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento
odore: caratteristico, intenso
sapore: caratteristico, armonico, caldo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % Vol
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 23 g/l

“Calosso” con menzione Vigna e/o Riserva
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento
odore: delicato, caratteristico
sapore: secco,armonico, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 21 g/l

I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” in relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.

3. E’ facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 – Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra fine scelto sezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati che non abbiano significato laudativo e traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino “Calosso” la Denominazione di Origine Controllata può essere accompagnata dalla menzione “Vigna”e/o “Riserva” purchè :
-le uve provengono dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta alla “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo schedario viticolo della Denominazione;
-la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “Vigna”e/o “Riserva” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione “Vigna”e/o “Riserva” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata.

4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Calosso” , per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18.7 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di Origine Controllata “Calosso”, con l’indicazione della menzione “Vigna”e/o “Riserva”, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalla normativa vigente, con l’esclusione delle capacità di 18,7 cl e 200 cl.

11A11233

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all’esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL alla società CEC – Consorzio Europeo Certificazione , in Legnano

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, del direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011;

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l’art. 5:

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009;

Esaminata l’istanza presentata dalla società CEC - Consorzio europeo certificazione con sede legale in Legnano (Milano), via Pisacane n. 46, acquisita in data 5 maggio 2011, nonché la documentazione allegata:

la Società CEC - Consorzio europeo certificazione con sede legale in Legnano (Milano), via Pisacane n. 46, è abilitata all’esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

L’abilitazione ha la durata di due anni.

11A11010

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-193) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.